



CITTA' DI TOLMEZZO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 09/12/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31.12.2019.

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **Dicembre** alle ore **17:30** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in modalità di videoconferenza come stabilito dal Decreto del Sindaco di data 07.04.2020.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
BROLLO FRANCESCO	Sindaco	X	
CRAIGHERO MARCO	Consigliere	X	
BENZONI ALESSANDRO	Consigliere	X	
DEL FABBRO ANNA	Consigliere	X	
MARCHI ALICE	Consigliere	X	
ANZOLINI CHIARA	Consigliere	X	
DE MARTINO FABIOLA	Consigliere	X	
MARTINI FRANCESCO	Consigliere	X	
PITTONI ALESSANDRO	Consigliere	X	
CUZZI FLAVIO	Consigliere	X	
MIZZARO MICHELE	Consigliere	X	
MOSER GABRIELE	Consigliere	X	
SCARSINI SIMONA	Consigliere	X	
D'ORLANDO LAURA	Consigliere	X	
PASCOLO IVAN	Consigliere	X	
RINOLDO LEONARDO	Consigliere	X	
BONANNI LEONARDO	Consigliere	X	
FACCIN ELISA	Consigliere	X	
DEL FABBRO VALENTINO	Consigliere	X	
ZAMOLO MARIOANTONIO	Consigliere	X	
MARCON VALTER	Consigliere	X	

Assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale sig. **Ruggero Peresson**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Daniela Borghi.

Il consigliere Rinoldo, dichiarando di trovarsi in una delle cause di astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, abbandona momentaneamente la seduta, analogo comportamento assume la consigliere Anna Del Fabbro;

II CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 20 del D. Lgs. n. 175 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune con propria deliberazione n. 52 del 13.09.2017 ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere dismesse (ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. e Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a r.l.);

VISTA la propria precedente deliberazione n. 78 del 16.12.2019, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'ente al 31.12.2018;

VISTO il comma 5 bis dell'art. 24 del T.U.S.P., introdotto dall'art. 1 comma 723 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 30.12.2018), il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini) del suddetto articolo, non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

DATO ATTO che la società ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. per la quale è stata disposta la dismissione, nel triennio precedente la ricognizione (2013/2015), ha prodotto un risultato medio in utile pari a 69.434.67 € (154.749 € nel 2013, 35.819 € nel 2014 e 17.736 € nel 2015) e che al momento è opportuno continuare ad avvalersi della possibilità di sospendere la procedura di recesso;

DATO ATTO che la società Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a r.l. nel triennio precedente la ricognizione (2013/2015), ha prodotto un risultato medio in utile pari a 2.952 € (nel 2013 la società non era costituita, -6 € nel 2014 e 5.910 € nel 2015) e che al momento è opportuno continuare ad avvalersi della possibilità di sospendere la procedura di recesso;

RILEVATO che alla data odierna questa amministrazione detiene direttamente la partecipazione societaria di CAFC S.p.a., affidataria del servizio idrico integrato ed indirettamente quella di FRIULAB S.r.l. partecipata di CAFC S.p.a. e di Banca di Cividale, di ESCO MONTAGNA S.r.l. e di Albergo Diffuso Tolmezzo Soc. coop. a r.l.;

VISTO l'esito della revisione effettuata come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta;

DATO ATTO

- che la partecipazione azionaria diretta del Comune di Tolmezzo in CAFC S.p.a., già in precedenza riconosciuta come strategica e regolare ai sensi delle disposizioni del T.U.S.P. è strettamente necessaria

all'espletamento con modalità *in house* del servizio idrico integrato, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e all'art.16 del D. Lgs. n. 175 del 2016;

- che CAFC S.p.a. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata, di cui all'art. 5, posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo;
- che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto;
- che anche la partecipazione indiretta in FRIULAB S.r.l. è strettamente necessaria al corretto espletamento del servizio pubblico svolto da CAFC S.p.a., trattandosi di società strumentale per l'effettuazione di analisi chimiche per la gestione del servizio idrico integrato;
- che la società FRIULAB S.r.l. risulta rispettosa delle disposizioni del D. Lgs n. 175 del 2016 e non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2;
- che il CAFC, con propria nota del 13.11.2018 evidenziava che per la partecipazione nella Banca di Cividale pari al 0,0049 % del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione aveva già deliberato la dismissione in data 22.09.2017;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal servizio economico finanziario, ed in particolare delle analisi e delle valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute e rilevato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione azionaria diretta nella società CAFC S.p.a. e della partecipazione indiretta in FRIULAB S.r.l.;

RITENUTO di disporre nuovamente la sospensione della procedura di recesso da ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. e da Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a.r.l. in quanto ricorrono i presupposti di cui al comma 5 bis dell'art. 24 del D. Lgs n. 175 del 2016;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267 del 2000, espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

UDITA la presentazione dell'Assessore Mizzaro;

UDITI i successivi interventi della consigliera Faccin, dell'assessore Mizzaro, del Sindaco, dei consiglieri Marcon e Zamolo e riscontrato che durante la discussione si connette la vice-sindaco De Martino così che i presenti sono 19;

CON la seguente votazione, resa in forma palese:

Favorevoli 14

Astenuti 5 (D'Orlando, Zamolo, Faccin, Del Fabbro Valentino, Bonanni)

DELIBERA

1) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, al 31.12.2019, dal Comune di Tolmezzo per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, come da allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che prevede il mantenimento della partecipazione diretta nella società CAFC S.p.a. e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB S.r.l., partecipata di CAFC S.p.a.;

2) di avvalersi, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 24 del T.U.S.P. introdotto dall'art. 1 comma 723 della Legge n. 145 del 30.12.2018, della possibilità di sospendere la procedura di recesso dalla società ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. e dall'Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a r.l.;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato ed in particolare

- di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente;
- di comunicare l'esito della revisione ordinaria 2020 al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo del Friuli Venezia Giulia;

Con successiva e separate votazione, con voti favorevoli 14 e astenuti 5 (D'Orlando, Zamolo, Faccin, Del Fabbro Valentino, Bonanni), voti esi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Francesco Brollo
Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario
Ruggero Peresson
Atto Firmato Digitalmente